

CLXXVII.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 333) — Parlano nella discussione generale il ministro del tesoro, interim delle finanze, ed il senatore Vacchelli, relatore — La discussione generale è chiusa — Senza discussione si approvano tutti i capitoli del bilancio, con i riassunti per titoli e per categorie, ed i cinque articoli del progetto di legge — Senza discussione si approvano cinque progetti di legge per maggiori assegnazioni ed eccedenze d'impegni — Presentazione di progetti di legge — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — La votazione è nulla per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri del tesoro, di agricoltura, industria e commercio, della guerra, della marina e dell'istruzione pubblica ed il sottosegretario alle finanze.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Arrivabene a voler dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 373. Quarantanove sacerdoti del Piemonte investiti di beneficio parrocchiale, fanno istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge relativo all'aumento delle congrue parrocchiali.

« 374. Quaranta parroci della città di Milano fanno identica istanza.

« 375. Ventitre parroci di Gallarate (Milano) fanno identica istanza.

« 376. Giacomo Marta vescovo di Brescia e sette sacerdoti di quella città investiti di beneficio parrocchiale fanno identica istanza.

« 377. Otto sacerdoti della provincia di Chieti investiti di benefici parrocchiali fanno identica istanza.

« 378. Cinque sacerdoti della provincia di Avellino investiti di beneficio parrocchiale fanno identica istanza.

« 379. Dodici parroci della provincia di Belluno fanno identica istanza.

« 380. Venti parroci della provincia di Genova fanno identica istanza.

« 381. Dodici parroci della provincia di Padova fanno identica istanza.

« 382. Quattordici parroci della provincia di Udine fanno identica istanza.

« 383. Diciannove parroci di Marradi (Firenze) fanno identica istanza.

« 384. Otto parroci di Palse (Udine) fanno identica istanza.

« 385. L'Associazione cattolica operaia di Terni (Perugia) fa identica istanza.

« 386. Trenta parroci di varie diocesi fanno identica istanza.

« 387. Quattordici parroci della diocesi di Bergamo fanno identica istanza.

« 388. Monsignor Dario Mattei Gentili arcivescovo di Perugia e sei sacerdoti investiti di beneficio parrocchiale fanno identica istanza.

« 389. Trenta sacerdoti di diverse diocesi investiti di beneficio parrocchiale fanno identica istanza.

« 390. Trentanove parroci di Monte Pulciano fanno identica istanza.

« 391. I Fabriceri di Santo Stefano di Gratisca di Seloiano (Udine) fanno identica istanza.

« 392. Diciotto parroci di diverse diocesi fanno identica istanza.

« 393. Il cardinale Richelmy di Torino fa voti che non sia approvato il progetto di legge sull'aumento delle congrue parrocchiali, che sono apparentemente favorevoli al clero.

« 394. Dieci parroci della provincia di Genova fanno istanza che sia modificato il disegno di legge suddetto.

« 395. Il vescovo di Cervia (Ravenna) fa identica istanza.

« 396. Quaranta parroci di varie diocesi del Regno, fanno identica istanza.

« 397. Trentadue parroci del Veneto fanno identica istanza.

« 398. Quattordici parroci di Carpi provincia di Modena, fanno identica istanza.

« 400. Quattro parroci della provincia di Bergamo, fanno identica istanza ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Ponti domanda un congedo di un mese per motivi di salute. Se non si fanno osservazioni il congedo s'intenderà accordato.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 ». Prego il senatore,

segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 333).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Ho chiesto di parlare, nonostante il timore di affaticare il Senato con le mie troppo frequenti orazioni...

Voci: No! No!

LUZZATTI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*..., ma mi sarebbe parso poco riguardoso verso la Commissione di finanze e il suo eminente relatore, se avessi lasciato senza risposta alcune importanti osservazioni contenute nella sua notevolissima relazione, la quale, per la fretta dei lavori parlamentari, ho potuto leggere, e non con sufficiente meditazione, appena stamane.

Il relatore, in quel suo lavoro pieno di contenuto vitale, fa alcune osservazioni sul debito latente delle pensioni e chiede se si possa dichiarare in pareggio un bilancio, pareggio vero, assoluto, sincero, quale noi tutti lo desideriamo, con un debito latente per la quota dei diritti a pensione che si matura a favore degli impiegati, di circa 30 milioni.

Il relatore, poichè è più esperto di me in queste questioni, sa quanti tentativi si fecero per risolvere il problema delle pensioni; pur troppo non diedero impulso che a una operazione straordinaria, la quale non ha servito certo alla sincerità del bilancio!

Ma sono d'accordo con lui che una delle prime riforme che il nostro paese dovrebbe fare in materia di finanza amministrativa, o di amministrazione finanziaria, sarebbe quella di una Cassa pensioni, la quale permettesse con un atto di finanza forte, aggravando il presente, di alleggerir l'avvenire; l'opposto di quello che si è fatto quando le necessità urgenti e improvvide ci costrinsero troppo spesso ad alleggerir il presente aggravando il futuro!

Io stesso ho coltivato questa speranza quando nel 1897 proposi siffatte riforme, e ho provveduto che ogni impiegato entrando in ufficio si assoggettasse alle norme che si sarebbero sta-

bilite per una Cassa delle pensioni, rinunciando a invocare la legge ora esistente sulle pensioni per gli impiegati. Detto ciò a fine di chiarire la cosa, quantunque non vi possa essere dissidio neppure intorno a questo punto tra il relatore e me, conviene notare che più che un debito latente del bilancio si tratta di un carico della situazione patrimoniale. Infatti il debito vitalizio dello Stato figura valutato, per l'ammontare delle pensioni vigenti e per il carico latente, nel secondo volume del consuntivo.

Il valore capitale attuale del debito vitalizio vi è calcolato, sulla base del 5 per cento, in 713 milioni per quello già maturato e in 921 milioni per quello latente.

Convengo con l'onorevole relatore nel ritenere in 30 milioni l'onere annuo latente per le pensioni (calcolando al 4 per cento), in corrispondenza al servizio prestato nell'anno dagli impiegati. Ma se noi dobbiamo sempre tener conto di questo carico delle pensioni, se dobbiamo aspirare a questa grande operazione, della quale l'esempio di comuni, delle banche private e di altre istituzioni sociali ci ha indicato il dovere, parmi che sarebbe forse andare al di là dei limiti di una finanza anco severissima l'accettare questo debito latente come un carico vero di bilancio; a me invece pare un carico di patrimonio. Questo è un punto di vista lievemente diverso da quello del relatore, ma sono sicuro che l'amico Vacchelli se fosse al posto mio, prima di pensare a reintegrare il bilancio di questo debito latente, provvederebbe ad altre necessità. (*Si ride*).

Un'altra osservazione di grande importanza, e che ringrazio il relatore di avermi fatto, è quella che riguarda la estinzione che, secondo l'avviso suo, è già avvenuta di debito pubblico, consolidato, il quale dovrebbe essere cancellato per la prescrizione trentennaria del Gran Libro, invece che continuare, come si fa oggi, a registrarla nelle annualità del Tesoro, e poi ricuperare in entrata la parte degli interessi prescritti.

Dal punto di vista della situazione finanziaria, la cosa non muta; ma dal punto di vista di una esatta determinazione del patrimonio dello Stato, il rilievo dell'onorevole relatore ha una grande importanza; non per le somme che sono piccole, ma per il principio, che va curato e osservato.

Quando me ne fece domanda, come relatore, ho riconosciuta la bontà della sua proposta, e oggi stesso ho sottoscritto il decreto ministeriale, il quale riconosce le prescrizioni avvenute tanto per i consolidati 5 per cento, che sono di lire 125 mila di rendita, come del consolidato 3 per cento, e li cancella, come la legge del Gran Libro del 10 luglio ne dà facoltà, dal debito dello Stato.

Così questo desiderio giustissimo del relatore del bilancio è stato oggi tradotto in atto per decreto del ministro del tesoro.

Il relatore del bilancio domanda anche che si dia conto, come la legge ne fa obbligo al ministro del tesoro, del risultato analitico, non del complessivo, perchè di questo se ne diede già notizia nell'assestamento dell'esercizio corrente, della conversione del 4 e mezzo in 3 e mezzo per cento.

Lo ringrazio delle benevoli parole con le quali accompagna questa sua domanda, perchè ho la coscienza di avere ottenuto il migliore effetto utile col minore dispendio di forza possibile.

Il maggiore ritardo dipende da ciò che non si sono presentati per la conversione i seguenti titoli: 3600 cartelle al portatore per la complessiva rendita di L. 180,000 e 2000 certificati nominativi per la complessiva rendita di L. 320,000. Forse per questi ultimi non è ancora stato possibile determinare la loro natura, rispetto alle delicate indagini sull'indole di alcune Opere pie, delle quali il relatore del bilancio è consapevole al pari di me. Ora poichè la Banca d'Italia ha assunta la responsabilità di questa operazione, che ha condotto egregiamente e con una minima somma di provvigione, credo sia opportuno di lasciare a tutto settembre 1904 il servizio affidato alla Banca d'Italia. Dopo di che, i conti con essa sarebbero chiusi, e mi affretterò, alla riapertura del Parlamento, a presentare al Senato e alla Camera i risultati analitici e definitivi di questa operazione.

I risultati sommari, per quanto era possibile e si sapeva a tutt'oggi, li ho già detti, ma il conto di cui parla la legge è conto definitivo, analitico e mette tutte le operazioni sotto l'esame del Parlamento. Allora si vedrà che questa specie di avidità, con cui una certa opinione pubblica accompagna l'opera delle Banche

di emissione, non si è verificata e la Banca d'Italia ha reso un servizio allo Stato senza affaticarlo con pretese di commissioni che troppo avrebbero aggravato l'operazione.

Il relatore con parola densa e che gli invidio, per la qualità d'idee che contiene, parla degli Istituti d'emissione, che appunto hanno la loro sede in questo bilancio del tesoro.

Se il Senato me lo permette, per l'importanza dell'argomento vorrei qui discuterne adagio. Il relatore ricorda l'obbligo che spetta al Governo di presentare al Parlamento, dopo averla sottoposta all'esame della Commissione di vigilanza, la relazione intorno all'andamento degli Istituti d'emissione sulla circolazione bancaria e dello Stato.

E si domanda perchè la relazione del 1903 non sta ancora dinanzi al Parlamento. La relazione, onor. Vacchelli, è pronta; l'ho qui, e l'ho esaminata, com'era dover mio. Il ritardo dipende da ciò che questa relazione si fonda specialmente sui bilanci dei tre nostri Istituti di emissione; la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. Ora, per i due Banchi meridionali i loro resoconti sono approvati dai Consigli generali e l'assemblea generale degli azionisti approva il resoconto della Banca d'Italia; il che avviene di consueto nel mese di marzo di ogni anno.

L'attendere che questi bilanci siano approvati dai Consigli generali e dell'assemblea generale degli azionisti, il vagliarli, il sottoporli all'approvazione e all'esame della Giunta parlamentare di vigilanza, è tutta una serie di atti che richiede quel tempo giustificante l'indugio. Convocherò la Giunta di vigilanza e appena questa avrà dato il suo parere, prendo impegno di porre dinanzi al Parlamento quella relazione, per tanti rispetti importante, perchè vi si riverbera una parte della vita economica del paese.

Il relatore osserva, affacciando una questione di prim'ordine e che meriterebbe una profonda controversia, che il saggio normale dello sconto nel nostro paese è troppo alto, e si domanda perchè non potrebbe essere temperato. Riconosco che il saggio normale dello sconto, ora al 5 per cento, può diminuirsi anche perchè il beneficio non si estenderebbe solo, come avviene col saggio ridotto che tempera l'acerbità del saggio normale, a certe categorie necessariamente privilegiate di affari, rappresentate

dalle cambiali di prim'ordine, ma se ne riverbererebbero gli effetti in tutto il paese e specialmente in quel medio commercio e in quella media industria che sta più vicino al piccolo che al grande, e sopporta i danni di usure gravi da per tutto dove il credito non è ordinato felicemente, come avviene in alcuni luoghi d'Italia. Giova però riconoscere che i criteri con i quali si stima lo sconto ridotto temperano, come ho già accennato, la ragione dello sconto troppo crudo, quale è oggi nelle condizioni normali.

Ma prendo impegno, con l'autorità che muove dall'opinione del senatore Vacchelli, di riesaminare la questione e di riesaminarla con l'intento di rendere meno lontano il distacco fra il corso dello sconto normale e quello dello sconto ridotto.

Il relatore del bilancio ebbe parole di lode segnatamente per due Banchi di emissione, per la Banca d'Italia e per il Banco di Sicilia; della Banca d'Italia novera le benemerienze, e io do il plauso mio, come oggi ha dato l'onorevole Vacchelli, a questo Istituto.

Sono d'accordo con l'onor. Vacchelli che il Banco di Napoli è uscito da una grave malattia e non si può dire ancora in stato di guarigione; sono d'accordo col senatore Vacchelli, e ne ho preso l'impegno nella Commissione di finanze del Senato, che sarà opportuno, quantunque la necessità non urga, di presentare (e lo farò al riaprirsi dei lavori parlamentari giacchè il progetto è pronto), un disegno di legge che sistemi tutto quanto si attiene al credito fondiario del Banco di Napoli.

E poichè il credito fondiario del Banco di Napoli per legami, che le leggi nostre fissano, si avvince necessariamente alla fortuna del Banco, il progetto di legge, che presenterò, riguarderà tutto il Banco di Napoli. In questa dichiarazione che faccio al Senato vi è la prova che riconosco la necessità di completare la riforma del 1897, la quale però (permetta che glielo dica, l'amico Vacchelli... egli è troppo forte per non consentire che qualche volta lo si colga in fallo) pecca per un difetto opposto a quello che nel 1898 mi aveva appuntato dal suo banco di senatore. L'accusa che mi si fece allora alla Camera e qui era questa: di avere ingrossato le perdite del Banco di Napoli per agevolare l'approvazione dei miei provvedimenti, infoscando

le tinte come argomento di terrore per il pericolo imminente.

Gli avversari miei (e non me ne mancano mai per fortuna e fra questi non metto l'onor. Vacchelli, che fu sempre un sereno e onesto contradditore) gli avversari miei mi appuntavano di questo dicendo: siete venuto innanzi al Parlamento a sbalordirlo coll'annuncio della perdita, non solo di tutto il capitale del Banco, ma per giunta di una somma di 30 milioni in più del capitale, e avete messo il dilemma: accettare questi provvedimenti o il fallimento; quindi si è dovuto capitolare. Ma la verità è che nella fretta delle indagini fatte in quei tre o quattro mesi di tempo che ebbi per esaminare la situazione del Banco di Napoli, dal giorno che aveva assunto il Governo sino a quello in cui presentai il Decreto-legge, mi persuasi davvero che vi fosse un pericolo enorme nell'indugio.

E la verità è che le perdite erano maggiori delle mie previsioni e le condizioni del credito fondiario erano anche più tristi di quelle che allora non avessi presagito. Da ciò, e da un'altra serie di circostanze, che è inutile qui esaminare, perchè le discuteremo più a fondo quando starà dinanzi al Senato il disegno di legge che ho pronunziato, da ciò la necessità di provvedimenti che non chiamo contraddittori a quelli del 1897, ma complementari, perchè occorre fare un passo di più per poter dare assetto e sistemazione definitiva a un istituto, che già in questi anni ha meritato la simpatia del paese e del Governo. L'uomo egregio che lo regge, che l'ha nettato da tutti gli abusi, l'ha trasformato da un Banco, che ancora sapeva troppo di clientele e di politica, in un istituto assolutamente imparziale e sereno, che tratta gli affari per gli affari, fuori da ogni altra preoccupazione. Il che è attestato anche dalla gestione piena di utili netti, i quali vanno ricostituendo gradatamente il patrimonio perduto.

È perciò che non posso essere severo come il mio amico Vacchelli rispetto alla responsabilità di quell'amministrazione per la mancata assicurazione del Monte di pietà. Ho detto un'altra volta al Senato e lo ripeto: 13 Amministrazioni si erano susseguite al Banco di Napoli senza pensare ad assicurare i Monti. L'amministrazione che assicurò due di questi Monti e che aveva già avviato le pratiche per assicurare il terzo che conteneva le gioie, gli ori

e gli argenti (e quindi l'assicurazione era più difficile per la determinazione del premio) l'amministrazione che ebbe la felice idea di questo atto di previdenza e che lo compì in gran parte, ebbe anche la sventura dell'incendio. E, come dissi altra volta al Senato, è parso che un fato crudele il quale aveva liberato dagli effetti della loro imprevidenza tredici amministrazioni volesse mostrarsi inesorabile con quella che non aveva peccato o i cui peccati sono davvero veniali. (*Approvazioni*).

Per i servigi resi alla patria dall'amministrazione del Banco, per tutte le altre ragioni che ho altra volta chiarite al Senato, giudico che vi siano dei casi, nei quali l'amministratore della cosa pubblica non parendo inesorabile è assai più giusto verso l'istituzione di cui ha la tutela che se fosse severo sino al punto di tener responsabili gli amministratori di questi banchi anche di ciò che umanamente non si può prevedere, anche di ciò che è fuori delle previsioni ordinarie. Per queste ragioni non posso associarmi a quelle eccitazioni di severità, che nell'animo stoico del relatore del Senato (*si ride*), corrispondono a un suo modo di considerare la cosa pubblica, ma a cui si ribella l'animo mio più blando.

Il relatore del Senato propone che il ministro del tesoro ecciti gli istituti di emissione a guardarsi da quel tarlo roditore delle pensioni, le quali in tutte le amministrazioni, se non sieno bene ordinate, costituiscono un pericolo presente e preparano una piccola o grande catastrofe sicura nell'avvenire.

Sono d'accordo con lui; la Banca d'Italia ha già costituito questo istituto di previdenza a parte, non l'hanno ancora il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. E quando penso alla storia antica delle pensioni del Banco di Napoli che è uno dei documenti dell'umana, non saprei come dire, dell'umana astuzia applicata all'insidia del denaro altrui (*si ride*) (si potrebbe dire di più), quando penso alla storia antica delle pensioni del Banco di Napoli, continuata in parte per moto d'inerzia vicino ai nostri giorni sin al periodo in cui con forte mano si ripararono gli errori del passato, quando penso a tutte le pensioni graziose e non graziose di cui si gratificarono impiegati che non furono impiegati talvolta altro che per riscuotere la pensione (*si ride*), quando penso a tutta questa storia, che

certamente è del passato, perchè oggidì i provvedimenti dati sono veramente riparatori, non posso che associarmi intieramente al pensiero del relatore del bilancio, e spingere i Banchi di Napoli e di Sicilia a sostituire a queste forme antiquate delle pensioni, residuo del medioevo, le forme certe, corrette, matematiche, eleganti e snelle della previdenza sociale quale la scienza le insegna oggidì. E giovandomi dell'autorità sua e di quella che mi viene dal consenso del Senato ecciterò i Banchi di Napoli e di Sicilia a mettersi per questa via sicura.

Il relatore del Senato, e mi perdoni se non ricorderò tutto, perchè solo questa mattina ho potuto leggere il documento e potrei anche dimenticare qualche cosa, il relatore del Senato prende atto delle dichiarazioni che ho fatto in seno alla Commissione di finanze, e si allietta che abbia presentato all'altro ramo del Parlamento il progetto di legge che proroga di un anno la prescrizione dei biglietti di vecchia fattura. Credo che il Senato apprenderà con letizia che la discussione avvenuta nella Camera e nel Senato intorno a questa materia e i provvedimenti forti del Governo assecondato dalle Banche di emissione, hanno prodotto il loro buon effetto. Infatti la circolazione di questi biglietti da levarsi di corso che al 30 giugno 1903 per la sola Banca d'Italia era di 36 milioni è ridotta al 31 maggio 1904 a 17 milioni. Si vede l'effetto di questa grande propaganda e l'effetto salutare della tribuna parlamentare, e gli oratori inquieti che affaticarono il ministro alla Camera e al Senato sono benemeriti di questi risultati. Il Banco di Napoli da 11 milioni per lo stesso periodo è disceso a 5,996,000, e il banco di Sicilia da 3 milioni è disceso a 1,684,000. Il Senato apprenderà con animo lieto che l'apostolato del bene ha avuto il suo effetto e se all'anno attuale aggiungeremo tutto l'anno venturo e continueremo in esso a intensificare la propaganda non solo in Italia, ma come ho fatto io anche nelle nostre colonie, da per tutto dove ci sono agglomerazioni di italiani, vi è la speranza che ciò che cadrà in prescrizione rappresenti soltanto un valore perduto, un veterano morto sul campo di battaglia (*Approvazioni*).

In fine il relatore del bilancio ha messo innanzi due altre questioni degnissime di grande e grave esame. Una è relativa alla vigilanza

sul fondo del risparmio, l'altra alla situazione di cassa.

Io credo che il Senato del Regno abbia per l'indole sua il compito particolare di curare la vigilanza di questi fondi del risparmio popolare, segnatamente oggidì che si avviano a raggiungere il miliardo. E poichè l'ambizione nostra nella grandezza economica del nostro paese è indefinita, così il miliardo sarà oltrepassato. Si tratta di un miliardo che si potrebbe dover pagare a 15 giorni di preavviso; il Tesoro italiano lo deve custodire e impiegare, e impiegare necessariamente in collocamenti a termine lontano. Quindi la vigilanza non può essere mai abbastanza intensa, nè abbastanza raccomandabile al Governo e alle Assemblee legislative.

Il relatore ricorda un voto del Senato tradotto in ordine del giorno al quale pare a me di aver dato soddisfazione; in ogni modo se qualche parte ancora di quell'ordine del giorno non ebbe intera soddisfazione, dichiarai nella Commissione di finanze, e rinnovo al Senato la dichiarazione, lo trovo così giusto, equo, e così presidiatore del credito pubblico e dell'ordine finanziario, che lo accetto interamente e interamente lo eseguirò.

L'ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato invita il Governo a disporre che, per le spese estranee alla gestione dei vaglia e delle Casse di risparmio postali, venga esclusa qualsiasi anticipazione o pagamento a mezzo della cassa vaglia, oltre i limiti dei fondi assegnati a ciascun capitolo del bilancio, e che nel conto speciale relativo alla cassa vaglia, che viene inserito nel secondo volume del consuntivo, vengano indicate le anticipazioni che alla chiusura del conto rimangano pendenti, convenientemente classificate ».

Ora per la prima parte di quest'ordine del giorno ho pensato che non avrei potuto meglio curarla che dotando il bilancio delle poste, secondo l'esperienze degli accertamenti degli anni scorsi, di tutti i mezzi occorrenti a impedire questo mostruoso attentato alla sincerità finanziaria, di attingere a una cassa vaglia solo perchè a questa cassa affluiscono i risparmi, nei modi che sappiamo.

Non oso dire, perchè in questa materia è sempre meglio essere prudenti, che le dotazioni di cui furono forniti i capitoli del bilancio delle poste, quando anche siano amministrati con

vigilante cura, escludano la possibilità di riproduzioni di eccedenze di spese; ma certamente quelle mostruose eccedenze di spese lamentate negli anni scorsi, non si avranno più e sarà nostra cura, appena si escisse dai limiti delle dotazioni, di proporre al Parlamento provvedimenti di legge, i quali riparino prontamente, invece di attingere a questa specie di fondo occulto.

Alla seconda parte dell'ordine del giorno assicuro che darò piena esecuzione, come me ne viene fatto invito, nel secondo volume del patrimonio. E già diedi i dati al relatore, che si affrettò a pubblicarli nella sua relazione.

Rispetto alla vigilanza, se il Senato mi sapesse indicare dei metodi più efficaci di quelli che oggi funzionano, li accoglierei con gioia patriottica, perchè non possiamo rendere al popolo che lavora davvero, perchè è quello che risparmia, un beneficio maggiore di quello di curare con la più sottile diligenza i depositi affidati agli uffici postali.

Ciò che si fa è molto, ma non esito a dire che non è tutto.

I libretti di risparmio sono circa 5 milioni, che divisi per 900 milioni di depositi danno il risultato di circa 180 lire in media per ciascun libretto, media ben piccola e lontana dai libretti delle Casse di risparmio non postali libere, che sono più aristocratiche.

La Cassa di risparmio di Milano ha una media di circa mille lire per libretto, e questo dimostra come il nostro risparmio postale rappresenti il rudimento della previdenza popolare, che si manifesta nelle sue prime e genuine sorgenti. Dobbiamo curarlo con molta diligenza. I libretti si fanno venire tutti al centro per l'accreditamento degli interessi e per subire una revisione accurata e sorprendere gli errori. Nel mese scorso ottocentomila libretti giunsero all'amministrazione delle poste, la quale è una grande cosa da qualunque lato la si consideri e ne dobbiamo essere contenti. Il relatore del bilancio accenna all'intensità delle frodi, ma accenna con la consueta prudenza che furono scoperte più facilmente per la vigilanza più sottile e severa con cui si fanno le ispezioni che dobbiamo moltiplicare, specialmente negli uffici piccoli, i quali, nella solitudine possono coltivare la perversa abitudine di fare ciò che vogliono.

Ma se il Senato o il relatore indicassero qualche altro rimedio efficace, lo accoglierei senza badare alla spesa eventuale, perchè non vi è nulla di più doveroso per gli uffici dello Stato che di curare questo patrimonio veramente sacro e inviolabile, rappresentante ciò che vi è di più puro nel lavoro. (*Bene*).

In fine il relatore mi parla, con la sua consueta competenza, di una questione di cui ebbi occasione di occuparmi in Senato due o tre giorni sono. Quando il senatore Pisa m'interrogò su i miei intendimenti intorno ai biglietti di Stato e dovetti esaminare brevemente la differenza sostanziale che vi è tra il bilancio e la Cassa. Può essere che un bilancio si chiuda anche in disavanzo e la Cassa sia in condizioni floride, e può essere che un bilancio sia in avanzo o in equilibrio, e la Cassa, per una serie di vicende, non sia florida. Il relatore del bilancio fa alcune considerazioni molto sottili e in parte nuove. Non so se il Senato mi possa concedere ancora pochi minuti...

Voci. Parli, parli.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze.* ... per esaminare questo che è uno dei punti più trascurati e di notevole importanza. La situazione della Cassa è, come ho già detto alcuni giorni or sono, la seguente: noi abbiamo a tutte il 9 giugno 1904 un fondo di cassa per il servizio di tesoreria provinciale di 235 milioni.

Il relatore sa che io non ho nè aumentato nè diminuito notevolmente, tranne per le vicende naturali delle entrate e delle uscite, il fondo di cassa e quello dell'oro. Mi fu consegnato così dal mio predecessore e dirò al Senato perchè lo mantenni fino a oggi e perchè ho in animo poi di rapidamente modificarlo. L'ho mantenuto così perchè il Tesoro doveva fare due grandi operazioni, quella della piccola e quella della grande conversione. Per la piccola conversione era presumibile che non occorressero grossi mezzi, ma quando si ha una operazione di un miliardo e 300 milioni in corso è sempre meglio avere il Tesoro ben munito. Per la maggiore conversione il tesoro vi avrebbe partecipato largamente. Come ho detto una parte del fondo di garanzia si sarebbe sottoscritto anche dal Tesoro e credeva utile tenere la cassa ben munita, la quale ora gioverà

per l'altra operazione, che accennai al Senato, dei 152 milioni di riscatto e conversione del prestito di Roma. Certo che tenuto conto della dote ordinaria dei 30 milioni, del pagamento delle cedole, che si farà senz' aumento dei boni del Tesoro e senza chieder nulla per le anticipazioni statutarie (e ciò per la terza volta, perchè nulla si è chiesto nel gennaio scorso e nel luglio dell'anno passato) arriveremo, oltre la dote ordinaria di cassa, a un fondo di circa 86 milioni, dopo avere provveduto a tutto ciò che occorre per l'oro necessario a pagare le cedole all'estero e tutti gli altri servizi dello Stato. L'operazione del prestito di Roma, se dura il sereno attuale, si potrà fare rapidamente. Contro di essa io non so immaginare proteste di alcuna specie, perchè il diritto nostro è di una chiarezza perspicua su questo punto. Abbiamo riconosciuto con atti legislativi e con sentenze ormai classiche il diritto dei Comuni di pagare i loro debiti anche se sono distribuiti in annualità e per ammortamenti fissi. E lo Stato che è garante del comune di Roma, non può avere meno diritti del comune di Roma. Il *fideiussore* non è altro che l'erede di tutti gli obblighi e i diritti dell'ente a cui dà la *fideiussione*.

Questa operazione provvederà essa a diminuire la cassa molto pletorica. E allora la prima cosa che farò sarà quella di accogliere il consiglio del relatore del Senato, cioè, di gradatamente ritirare l'oro che costituisce il fondo di cassa della Banca d'Italia e porlo nella tesoreria centrale dello Stato. Dico *gradatamente* perchè, all'improvviso, provocherebbe una violenta restrizione del credito, specialmente in un momento come questo in cui esso allarga le sue ali per i bisogni della sericoltura e del mercato in genere. Quindi per una via più lenta accetto il consiglio dell'onor. Vacchelli e credo che ci troveremo in ottobre in condizione normale e faremo allora il servizio di cassa con il minor dispendio di forze possibile; il che è l'ideale cui deve tendere il ministro del tesoro.

Con queste dichiarazioni sommarie, che certamente non hanno l'importanza delle ponderate considerazioni esposte nella relazione dell'Ufficio centrale, spero di aver dato soddisfazione almeno alla maggior parte delle importanti domande che mi furono rivolte. (*Approvazioni*).

VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI, *relatore*. Non ho che a ringraziare la grande cortesia del ministro del tesoro, il quale, con la sua eloquenza, ha illustrato gli argomenti che ho proposti all'esame del Senato. Non mi soffermerò sul quesito posto circa al debito latente che si crea con la promessa di pensioni che si danno per i servizi prestati dagli impiegati.

Io l'indicavo come un carico latente del bilancio; il ministro invece lo considera come un carico della situazione patrimoniale. Per me, durante l'anno, è onere latente del bilancio, ma ammetto che al fine dell'esercizio diventa un carico latente della situazione patrimoniale.

Ho manifestato il desiderio che la relazione sugli istituti di emissione sia presentata un po' prima, ma io non ho detto che ciò che vuole la legge, perchè la legge assegna il termine del mese di maggio per la presentazione della relazione sugli Istituti di emissione.

Il ministro del tesoro ha dato moltissime ragioni e giustificazioni dell'indugio. Certo però si è che se l'Ispettorato e il ministro potranno in seguito riuscire a presentare veramente la relazione nel maggio, in modo che possa servire allo studio del Parlamento nell'ultimo periodo dei suoi lavori, sarà cosa utilissima.

Non mi soffermerò più a lungo sulla questione del Banco di Napoli, poichè il ministro stesso ha dichiarato che riconosce la necessità di una cura seria; in quanto a me come relatore del tesoro mi sentivo obbligato a richiamare l'attenzione del Senato sopra questo argomento. Ora l'onor. ministro del tesoro ci assicura che al riaprirsi dei lavori parlamentari sarà presentato un progetto di legge ed io null'altro ho da aggiungere.

Io gli raccomando soltanto che almeno, in occasione di questo progetto di legge, si provveda acchè il Banco di Napoli registri per intero nei suoi conti e nelle sue situazioni la perdita che proviene dall'incendio del Monte di Pietà di Napoli, poichè è male che un Istituto di emissione non faccia conoscere, per dir così, tutto se stesso in quelle pubblicazioni che sono prescritte dalla legge.

Prendo con molta compiacenza atto della buona disposizione dell'onor. ministro a ridurre il saggio dello sconto. È vero, che questa è un'operazione nella quale bisogna procedere

con molta prudenzama, da dieci anni dura questa situazione, mentre da dieci anni a questa parte le condizioni del mercato monetario sono migliorate. Prendo pertanto atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro che in un termine non lontano saranno invitati i direttori degli Istituti di emissione a mettersi d'accordo per venire ad una conveniente moderazione del tasso normale dello sconto.

Quanto all'osservazione fatta circa al fondo di cassa del Ministero del tesoro, io non ho contestato che gli spostamenti fatti potessero essere adottati e fosse anche conveniente in certi momenti di adottarli; io ho soltanto detto che quella situazione non può rimanere come situazione normale. Il ministro ha dichiarato che non la manterrà come situazione normale, e che appena esaurita l'operazione che si deve fare per la conversione del prestito per Roma (riguardo alla quale mi associo pienamente alle dichiarazioni che ha fatto al Senato), provvederà a ridurla in condizioni normali; ed io anche per questa parte non ho che a ringraziarlo.

Non mi resta ora che a rispondere ad una domanda che l'onorevole ministro mi ha rivolta, e cioè, se si possa suggerire qualche metodo migliore per la tutela del risparmio popolare, e per impedire quelle frodi che pur troppo si sono lamentate. A questo riguardo io devo anzitutto osservare che già nella relazione dello scorso anno che presentai sul bilancio del Tesoro, avvertivo come assolutamente i vaglia postali e i libretti di risparmio sono due generi di operazioni così diverse che non possono essere controllate nello stesso modo, e ne abbiamo ora una prova. I vaglia postali importano un movimento annuale di fondi molto maggiore di quello dei libretti postali di risparmio, cionondimeno, dalla nota che ci ha dato il ministro delle anticipazioni della Cassa vaglia, appare che la Cassa vaglia ha anticipato una somma minima per ciò che riguarda le frodi sui vaglia, e invece ha dovuto anticipare una somma abbastanza grossa, che si avvicina al milione, per le frodi che succedono nei libretti di risparmio postale; e ciò perchè? Perchè proprio hanno bisogno di una diversa forma di controllo. Questa diversa forma, pure coordinandola alla costituzione degli uffici postali, dovrà seguire il metodo col quale sono controllati i libretti di risparmio presso i prin-

cipali istituti di credito del Regno, dove il controllo riesce benissimo. Io prego il ministro del tesoro a voler prendere notizia di una relazione che ha fatto una Sottocommissione d'inchiesta, nominata dalla Commissione di vigilanza nella Cassa dei depositi e prestiti, della quale formava parte l'egregio consigliere della Corte dei conti, Martuscelli, e nella quale sono tratteggiati i provvedimenti che possono raggiungere lo scopo desiderato. Non ho altro da dire.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Prego il Senato di lasciarmi indicare una sola cifra, perchè non vorrei che la prudente equità con la quale ho ragionato dell'amministrazione del Banco di Napoli lasciasse il dubbio che sia un indulgente amministratore in materia di banche di emissione.

Ho richiesto rigorosamente al Banco di Napoli di sottrarre dai suoi utili tutte le perdite accertate rispetto al Monte di pietà. Difatti sugli utili del 1903 io prescrissi che si togliessero 1,508,000 lire, perdite accertate derivanti dall'incendio, già liquidate, di guisa che gli utili dell'esercizio che sarebbero ascisi a lire 2,926,000 si ridussero ad 1,417,000.

Così farò anche per gli esercizi successivi perchè sono interamente di accordo con l'onorevole Vacchelli che un elemento di credito è la sincerità, anche se questa sincerità sappia di forte agrume. (*Bene*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento: il primo per la « Tumulazione della salma del vescovo Gutta-
dauro nella chiesa cattedrale di Caltanissetta », l'altro « Sul personale tecnico amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatorii governativi su quelli di custodia degli stabili-

menti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei riformatorii ».

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza per questo secondo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici.

Il signor ministro domanda per il secondo di essi l'urgenza; se non si fanno osservazioni, l'urgenza si intenderà accordata.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora la discussione del bilancio del tesoro, e procederemo all'esame dei capitoli.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	400,200,726 66
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,802,446 62
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	7,830,136 »
(a)		
4	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conser- vate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di benefi- cenza (Idem)	31,054,774 25.
bis		
5	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem)	30,232,946 85
6	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
7	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,063,884 87
8	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	987,626 78
9	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie na- politane (Idem)	94,171 46
10	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	593,245 66

480,084,959 15
Debiti redimibili.

11	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbliga- toria)	8,749,426 01
12	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	9,893,918 73
13	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	232,450 »

Da riportarsi 18,875,794 74

(1) Il capitolo n. 4 fu soppresso con la nota di variazioni n. 422 bis del 30 gennaio 1904.

	<i>Riporto</i>	18,875,794 74
14	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1º dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	25,728,737 »
15	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	28,445,535 »
16	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,721,575 »
17	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,542,825 »
		<hr/> 80,314,466 74 <hr/>
	<i>Debiti variabili</i>	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	320,600 »
19	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
20	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Idem)	6,200,000 »
21	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem)	1,322,475 »
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	40,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	750,000 »
24	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem)	500,000 »
25	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	16,102,000 »
26	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem)	25,306 29
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 25,660,381 29 <hr/>

	<i>Riporto</i>	25,660,381 29
27	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Spesa obbligatoria)	125,000 »
28	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Scilla e Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Idem)	<i>per memoria</i>
29	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	32,061,645 88
30	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	22,226,089 43
31	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	6,200,000 »
32	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	22,724,365 »
33	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	1,570,540 »
34	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem)	109,481 60
35	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899	1,670 »
36	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Ottava annualità)	4,061,636 88
		114,740,810 08
	<i>Debito vitalizio.</i>	
37	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,685,000 »

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
38	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	730,000 »
39	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489	2,000,000 »
		2,730,000 »
40	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	34,000 »
	Totale del debito vitalizio	5,449,000 »
<i>Dotazioni.</i>		
41	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
42	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
43	Spese pel Senato del Regno.	470,000 »
44	Spese per la Camera dei Deputati	931,000 »
45	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 »
		2,283,000 »
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
46	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,946,093 44
47	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	286,472 »
48	Personale straordinario	51,877 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,284,442 44

	<i>Riporto</i>	2,284,412 44
49	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,000 »
50	Spese d'ufficio del Ministero	105,040 »
		2,399,482 44
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
51	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	4,000 »
52	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
53	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	13,000 »
54	Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	400 »
55	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	5,000 »
		22,750 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
56	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,530,319 94
57	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	214,811 50
58	Spese d'ufficio	84,500 »
		1,829,631 44
	<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.</i>	
59	Personale dell'ufficio centrale d'ispezione (Spese fisse)	76,000 »
60	Personale di ruolo dell'Ufficio centrale d'ispezione - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,897 50
61	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compensi ai segretari della detta Commissione	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	85,897 50

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1904

	<i>Riporto</i>	85,897 50
62	Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato	27,500 »
63	Spese diverse e compensi pei servizi di vigilanza sugl'Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulla fabbricazione dei biglietti di tre Istituti di emissione	5,000 »
		118,397 50
	<i>Avvocature erariali.</i>	
64	Personale di ruolo (Spese fisse)	821,473 47
65	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	17,738 »
66	Personale straordinario	80,000 »
67	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,600 »
68	Spese d'ufficio (Spese fisse)	41,500 »
69	Fitto di locali non demaniali (Idem)	25,600 »
		989,911 47
	<i>Intendenza di finanza.</i>	
70	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,001,937 61
71	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Idem)	11,460 »
72	Personale straordinario	76,800 »
73	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	900 »
		2,091,097 61
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
74	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	132,870 »
75	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nella regia zecca e nella cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,380 »
	<i>Da riportarsi</i>	140,250 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1904

	<i>Riporto</i>	
76	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazzinoiere dell' officina carte-valori .	140,250 »
		39,050 »
77	Personale straordinario della tesoreria centrale e dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,000 »
78	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Idem)	813,774 93
79	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia - Indennità di residenza in Roma (Idem)	11,900 »
80	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem)	103,500 »
81	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro - Indennità di residenza in Roma (Idem)	1,750 »
82	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	16,500 »
83	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti, e recipienti per la conservazione dei valori	36,000 »
84	Spese per i servizi del Tesoro e per l'accertamento presso le Intendenze di finanza della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	76,560 »
85	Spese di liti sostenute nell' interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell' Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,257,284 93
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
86	Personale di ruolo (Spese fisse)	40,490 »
87	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	5,941 »
88	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
89	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	85,000 »
90	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
		133,631 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
91	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	460,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	460,000 »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1904

	<i>Riporto</i>	460,000 »
92	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori	29,500 »
93	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	55,000 »
94	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	22,000 »
95	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
96	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
97	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
98	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	75,000 »
99	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	3,000 »
100	Spese postali (Idem)	8,000 »
101	Spese di stampa	96,700 »
102	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	23,550 »
103	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine)	300 »
104	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
105	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 »
106	Indennità di missione, assegni fissi, compensi e spese diverse per le ispezioni alle amministrazioni centrali e provinciali e per le operazioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato	45,000 »
107	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
108	Assegni e spese diverse per gli addetti ai gabinetti	20,000 »
	<i>Da trasportarsi</i>	1,029,050 »

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1904

	<i>Riporto</i>	1,029,050 »
109	Compensi al personale del Segretariato generale e di basso servizio del Ministero, di ragioneria delle Intendenze di finanza, e spese pel servizio della sistemazione degli archivi e scarto di atti nell'Amministrazione centrale e provinciale nonchè compensi ai membri della Commissione per gli esami indetti dal Segretariato generale	14,000 »
110	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	175,000 »
111	Spese casuali.	23,000 »
		1,241,050 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
112	Personale (Spese fisse).	29,560 »
113	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 e ad altri Istituti congeneri. (Spesa d'ordine)	583,735 »
114	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (Spesa d'ordine)	1,568,221 »
		2,181,516 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
115	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »
116	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		3,500,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.*(Debiti variabili).*

117	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	76,000
118	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	12,000
119	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294 56
120	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
121	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	<i>per memoria</i>
122	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Tredicesima annualità)	162,838 26
123	Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione	96,000 ▶
		705,132 82

Spese generali di amministrazione.

124	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	19,760 »
125	Assegni di disponibilità	4,000 »
126	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
127	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 »
128	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	46,680 »
129	Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese d'ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	300,000 »
130	Personale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,500 »
		<hr/> 426,540 »

Spese diverse.

131	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	255,000 »
132	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	4,500 »
133	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.	<i>per memoria</i>
134	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	12,024 56
135	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esequimento dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48	1,300,000 »
136	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 1,871,524 56

	<i>Riporto</i>	1,871,524 56
137	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma	300,000 »
138	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale non coperto dalle disponibilità del fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche a carico del fondo speciale di beneficenza e religione giusta l'articolo 1 comma 2° della legge 8 luglio 1903, n. 321	<i>per memoria</i>
139	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
140	Somma corrispondente alle quote d'imposta erariale e di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)	875,000 »
141	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari	300,000 »
141 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 »
		4,346,524 56
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
142	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	7,431,474 12
143	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,148,462 50
144	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,359,060 »
145	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,480,000 »
<i>Da riportarsi</i>		13,418,996 62

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI, — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1904

	<i>Riporto</i>	13,418,996 62
146	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	3,600,000 »
147	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000 »
148	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem)	134,000 »
149	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	43,000 »
150	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	50,000 »
151	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Ottava annualità)	938,363 12
152	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,170,000 »
		19,374,359 74
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
153	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	<i>per memoria</i>
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
154	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	170,000 »

	<i>Riparto</i>	170,000 »
155	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all' allegato M dell' articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	10,567,192 »
156	Anticipazioni pel servizio di Cassa dei Corpi dell' esercito	8,000,000 »
157	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall' articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 18,737,192 » <hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
158	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,697 »
159	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	14,030 »
160	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,947,825 »
161	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101)	6,091,100 »
162	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	496,863 81
		<hr/> 8,556,515 81 <hr/>

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	480,084,959 15
Debiti redimibili	80,314,466 74
Debiti variabili	114,740,810 08
Debito vitalizio	5,449,000 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,283,000 »
	<hr/>
	698,922,235 97

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,399,482 44
Presidenza del Consiglio dei ministri	22,750 »
Corte dei conti	1,829,631 44
Vigilanza sugl'istituti di emissione e sui servizi del Tesoro	118,397 50
Avvocature erariali	989,911 47
Intendenze di finanza	2,091,097 61
Servizio del Tesoro	1,257,284 93
Regia zecca e monetazione	133,631 »
Servizi diversi	1,241,050 »
	<hr/>
	10,083,236 39

Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	2,181,516 »
Fondi di riserva	3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	714,686,988 36
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato.	
Debiti variabili	705,132 82
Spese generali di amministrazione	426,540 »
Spese diverse	4,346,524 56
	4,773,064 56
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	5,478,197 38
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	19,374,359 74
Anticipazione a provincie e comuni	»
Partite che si compensano coll'entrata	18,737,192 »
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	38,111,551 74
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	43,589,749 12
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	758,276,737 48
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	8,556,515 81

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	720,165,185 74
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	38,111,551 74
		<hr/>
Totale spese reali	758,276,737 48
		<hr/>
Categoria IV. — Partite di giro	8,556,515 81
		<hr/>
Totale generale	766,833,253 29
		<hr/>

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4 *bis*. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 5. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
 - » n. 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
 - » n. 11. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 12. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 19. Annualità al comune di Napoli per l'assegno degli Istituti di beneficenza di detta città - Legge 12 maggio 1901, n. 164.
 - » n. 20. Interessi di buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 21. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
 - » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 24. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
 - » n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.
 - » n. 27. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491.

- CAPITOLO n. 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1° giugno 1897, n. 380).
- » n. 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
 - » n. 32. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quelle della rete Sicula).
 - » n. 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula).
 - » n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
 - » n. 40. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 45. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 85. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 89. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 91. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero.
 - » n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 96. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 99. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 100. Spese postali.
 - » n. 103. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro.
 - » n. 104. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 110. Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
 - » n. 113. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, ed altri Istituti congeneri.
 - » n. 114. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.

- CAPITOLO n. 117. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » n. 118. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - » n. 119. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 129. Spese e compensi diversi per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità e spese di ufficio del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato.
 - » n. 131. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 132. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 134. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
 - » n. 136. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 139. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 143. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 144. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 145. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 147. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 148. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 149. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 150. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 154. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 155. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.

CAPITOLO n. 157. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166.

- » n. 161. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Ministero delle Finanze.

CAPITOLO n. 18. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.

- » n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 20. Spese postali.
- » n. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
- » n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
- » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 35. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 7 luglio 1901, n. 321.
- » n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 52. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 54. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 55. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
- » n. 56. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 57. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 58. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).

- CAPITOLO n. 60. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
- » n. 61. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 62. Spese di materiale, d'indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione velocipedi.
 - » n. 67. Restituzioni di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
 - » n. 68. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 70. Spese per imposte e sovrimposte (Idem)
 - » n. 71. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 72. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 76. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 77. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 78. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 79. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 80. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 83. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 89. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 90. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
 - » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 107. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 114. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 115. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 116. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del manteni-

mento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare Gabelle.

CAPITOLO n. 120. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).

- » n. 122. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Idem).
- » n. 123. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 124. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
- » n. 135. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- » n. 139. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
- » n. 140. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nei porto di Genova.
- » n. 144. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacci, da corrispondersi ai Comuni, meno quello di Roma e Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
- » n. 146. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
- » n. 147. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo in Roma in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
- » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
- » n. 153. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 161. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
- » n. 162. Aggio d'esazione (Lotto).
- » n. 163. Vincite al lotto.
- » n. 170. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
- » n. 171. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
- » n. 175. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
- » n. 177. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

- CAPITOLO n. 178. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 184. Paghe agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari, indennità per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 186. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 188. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
 - » n. 189. Compra dei sali.
 - » n. 190. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
 - » n. 193. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 194. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
 - » n. 195. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 199. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 203. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 205. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 207. Spese per la compra dei sali di chinino e per la loro preparazione e condizionatura a norma della legge 29 dicembre 1900, n. 505, art. 4, lettera A.
 - » n. 208. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei prodotti vendibili.
 - » n. 209. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 210. Somma corrispondente al prezzo della materia prima, art. 4, lettera D, della legge 29 dicembre 1900, n. 505.
 - » n. 217. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 220. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 222. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 225. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 226. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 227. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 228. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 229. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 230. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

CAPITOLO n. 231. Spese per la gestione delle esattorie.

- » n. 245. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
- » n. 246. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
- » n. 248. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 249. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 250. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
- » n. 253. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
- » n. 254. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 255. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
- » n. 256. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
- » n. 257. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 258. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
- » n. 259. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
- » n. 260. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 261. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
- » n. 262. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).
- » n. 263. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 264. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
- » n. 265. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
- » n. 266. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 267. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 268. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
- » n. 269. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 270. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 271. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

CAPITOLO n. 11. Spese postali.

- » n. 12. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 19. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, appro-

vato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

- CAPITOLO n. 26. Spese di giustizia.
- » n. 28. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.
 - » n. 30. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e Regio Decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 6. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 8. Spese postali.
 - » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 38. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari; e spese per la loro compilazione e distribuzione.
- » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 17. Spese postali.
 - » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 61. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 125. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 126. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni traggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 127. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Province e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

CAPITOLO n. 135. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Ministero dell' Interne.

- CAPITOLO n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 21. Spese di posta.
 - » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 29. Spese di liti.
 - » n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 51. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 87. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
 - » n. 143. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791 e 7 febbraio 1900, n. 50, art. 2).
 - » n. 144. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 10. Spese postali.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 15. Spese di liti.
 - » n. 16. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 34. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 66. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 72. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 74. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 11. Spese di liti.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 20. Spese postali.
 - » n. 21. Bollo straordinario di cambiali.
 - » n. 31. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 32. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 35. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 1ª classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
 - » n. 36. Aggió ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 37. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 39. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
 - » n. 46. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
 - » n. 53. Crediti di amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro.
 - » n. 54. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.
 - » n. 59. Rimborso al Ministero del tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
 - » n. 61. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 66. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

- CAPITOLO n. 24. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
- » n. 39. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 42. Spese di liti e per risarcimento di danni.
 - » n. 43. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 6. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 7. Spese postali.
 - » n. 10. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
 - » n. 11. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 12. Spese di liti.
 - » n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3^e 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 25. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 26. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 33. Corpo reale equipaggi. - Premi, soprassoldi e gratificazioni di rafferma.
 - » n. 52. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
 - » n. 56. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 5 bis. Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio del Ministero.
- » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 15. Spese di posta.
 - » n. 17. Spese per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero.
 - » n. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 23. Spese di liti.
 - » n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 36. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 37. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 99. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).

- CAPITOLO n. 101. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugl'infortuni del lavoro.
- » n. 112. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro e delle denunce di esercizio (Legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli).
 - » n. 118. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3^a.
 - » n. 122. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 132. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 135. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali; spese generali.
 - » n. 136. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali - Retribuzioni e compensi per studi compiuti da impiegati di ruolo e straordinari.
 - » n. 140. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 141. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
 - » n. 147. Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3^a, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
 - » n. 148. Spese di conduzione del campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 161. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 86. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 87. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 52. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 54. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 56. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 57. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 58. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 70. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » n. 71. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 72. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 77. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 78. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 79. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- n. 80. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 90. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).

- CAPITOLO n. 91. Messi speciali delle agenzie delle imposte dirette - Indennità di residenza in Roma.
- » n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 99. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
 - » n. 100. Personale degli ispettori, sotto ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 101. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.
 - » n. 102. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 103. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 105. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
 - » n. 106. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 107. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1902, n. 460.
 - » n. 108. Lavori di piccola manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
 - » n. 109. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 114. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 115. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 122. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi inerenti alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 123. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 124. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 135. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 139. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

- CAPITOLO n. 140. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
- » n. 151. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
 - » n. 152. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 153. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 170. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.
 - » n. 171. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
 - » n. 175. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 178. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 186. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 193. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 194. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
 - » n. 195. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 199. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 202. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
 - » n. 203. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 205. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 209. Aggio di rivendita del chinino ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 217. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 220. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 222. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 225. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indebitati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

- CAPITOLO n. 227. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 230. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 249. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 254. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 255. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
 - » n. 256. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 257. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Comune di Napoli).
 - » n. 258. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 259. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 260. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 263. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 264. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 266. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 267. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 268. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 269. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 270. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli del disegno di legge per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A. (Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016. (Approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1904-905 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168 è fissato in L. 500,000. (Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1904-905, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dall'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 320,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia, giustizia e dei culti	»	14,000
Id. degli affari esteri	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	18,000
Id. della guerra	»	140,000
Id. della marina	»	20,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	6,000
	L.	<u>320,000</u>

Al conto consuntivo 1904-905 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Approvazione dei progetti di legge
dal n. 353 al n. 357.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione di cinque progetti di legge per approvazioni di eccedenze d'impegni, sui quali si farà, a tenore del regolamento, una unica votazione a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca per prima la discussione del disegno di legge avente per titolo: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 89,489 75 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-1903, concernenti spese facoltative » (N. 353).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato n. 353).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 168 05 verificatasi sull'assegnazione del cap. 7 « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4322 72, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 10 « Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero. Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1250 26 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 11 « Provista di carta ed oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 69,000 14 verificatasi sull'assegnazione del cap. 16 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2439 44 verificatasi sull'assegnazione del cap. 19 « Spese d'ufficio (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 902 93 verificatasi sull'assegnazione del cap. 27 « Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse) — Indennità diverse e sussidi ai detti cantonieri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2,818 25 verificatasi sull'assegnazione del cap. 43 « Spese per competenze al personale idraulico subalterno, dovute ai termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua — Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 6221 11 verificatasi sull'assegnazione del cap. 48 « Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi a minori opere di difesa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-1903.
(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 575 07 verificatasi sull'assegnazione del cap. 52 « Agro Romano — Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica, stipendi, indennità diverse (Spese fisse) » dello stato di pre-

visione e della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1686 88 verificatasi sull'assegnazione del cap. 59 « Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali. Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 104 90 verificatasi sull'assegnazione del cap. 60 « Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.
(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà in seguito a scrutinio segreto.

Ora passiamo all'altro progetto di legge intitolato: « Approvazione di maggiore assegnazione per la somma di L. 41 85 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte sul conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 354).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 41 85 al cap. 299 *quater*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 36: Opere idrauliche di 1ª categoria — Fitti e canoni (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1901-902 e *retro*, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-1903.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Ora viene un altro progetto di legge col titolo: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 143,005 37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative » (N. 355).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 355).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 29,992 53 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 4 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 97 20 verificatesi sull'assegnazione del cap. 7 « Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per uso degli uffici amministrativi del Ministero o per essere distribuiti o dati in dono ad uffici dipendenti, ad associazioni ed istituzioni diverse - Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni affini di qualsiasi natura » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 220 61, verificatesi sull'assegnazione del cap. 8 « Fitto di locali e canoni d'acqua » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 332 92 verificatesi sulle assegnazioni del cap. 10 « Indennità di tramutamento agli impiegati » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 32,471 74, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 23 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 108 68, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 26 bis « Personale addetto alle stazioni agrarie e speciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 32,771 83, verificatesi sull'assegnazione del cap. 29 « Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura, ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3^a), Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 8,014 56, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 34 « Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Posti e borse di studio in Istituti agrari all'interno e all'estero - Viaggi d'istruzione - Conferenze - Sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri Istituti d'insegnamento agrario - Sussidi alle vedove di professori dei citati Istituti agrari » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 23,967 70, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 « Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 742 35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Razze equine - Spese generali, rimonta e spese inerenti, esposizioni, concorsi e trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 6257 04 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 56 « Boschi - Stipendi, indennità ed assegni (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 1918 73 verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 66 « Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale minerario (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 13 43, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 66 *bis* « Personale addetto alle miniere ed alle cave - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 117 28, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 85 « Medaglie e premi di incoraggiamento, sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza cooperativa e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie » dello stato di previsione della spesa Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 267 87, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 111 *bis* « Economato generale - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza d'impegni di L. 4 65, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 123 « Spese per strumenti ed impianto di Osservatori secondari geodinamici » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 5706 25, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 124 *bis* « Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca: « Approvazione di maggiori assegnazioni, diminuzione di stanziamento e modificazione di denominazione ad

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905 » (N. 356).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni agli stanziamenti dei capitoli nn. 34 e 146 e alle denominazioni dei capitoli nn. 135 e 136 dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1904-905, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni, diminuzioni di stanziamento e modificazioni di denominazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905.

Capitolo che si aamenta.

Cap. 34. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni, sussidi e spese di mantenimento degli Istituti suddetti L. + 2,500 »

Capitolo che si diminuisce.

Cap. 146. Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria » — 1,500 »

Capitoli ai quali si cambia la denominazione.

Cap. 135. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 - Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture - Sussidi alle vedove e famiglie degli impiegati suddetti, ed altre spese inerenti al servizio (Spesa obbligatoria) »

Cap. 136. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie ex-pontificie - Retribuzioni, compensi per studi e lavori compiuti da impiegati di ruolo e straordinari del Ministero (Spesa obbligatoria). . . . »

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1904

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Viene ora in discussione il progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 357).

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 103.920 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1903-904.

Maggiori assegnazioni.

Cap.	2. Ministero - Personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) L.	4,000
»	3. Ministero - Assegni ad impiegati avventizi ed al personale straordinario ed avventizio di servizio - Indennità al personale stesso in caso di licenziamento (compreso quello della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura) e spese per i lavori di copiatura a cottimo	2,000
»	5. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	2,000
»	6. Ministero - Spese d'ufficio	35,000
»	10. Fitto di locali e canoni d'acqua (<i>Spese fisse</i>)	4,000
»	12. Indennità di tramutamento agli impiegati	3,300
»	15. Spese di stampa	11,000
»	20. Spese per lavori straordinari e gratificazioni agli impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'amministrazione centrale	3,000
»	40. Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Insegnamenti minori speciali - Posti e borse di studio in Istituti agrari all'interno ed all'estero - Viaggi d'istruzione - Conferenze - Sussidi al personale insegnante ed agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri Istituti d'insegnamento agrario - Sussidi alle vedove di professori di citati Istituti agrari.	10,000
»	43 bis. Indennità di residenza in Roma all'ispettore del servizio zootecnico (<i>Spese fisse</i>)	670
»	48. Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi a premi	6,000
»	52. Spese per l'enologia e l'enotecnica all'interno ed all'estero per le esperienze di distillazione, per l'olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e delle stazioni enotecniche - Studi - Trasporti	3,000
»	69. Insegnamento forestale - Personale (<i>Spese fisse</i>)	5,400
»	79. Personale addetto alle miniere ed alle cave - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	50
»	125. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Ricerche scientifiche, studi e traduzioni - Insegnamento degli allievi - Assegni ai	

Da riportarsi L. 89,420

	Riporto L.	89,420
	tirocinanti allievi - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la partecipazione al mantenimento dell' Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (legge 26 dicembre 1875, n. 2875) e per rappresentare il Governo italiano alle adunanze ed alle conferenze indette dal Comitato internazionale	1,500
Cap. 132.	Statistica - Lavori di cartografia e stereogrammi - Acquisto di strumenti da disegno, contatori ed altre macchine - Spese per facchinaggio e spedizione di stampati per il servizio della statistica	1,000
» 137.	Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell' Economato generale	12,000
	Totale L.	<u>103,920</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 38.	Concorso nelle spese d' impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura, secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell' articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, (serie 3ª)	L. 2,800
» 43.	Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Ispezioni	670
» 54.	Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamenti e premi per istituzioni di assistenza e previdenza mutua e cooperativa	19,00
» 57.	Caccia e pesca - Spese per l' applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca - Trasporti	2,000
» 63.	Idraulica agraria - Studi sul regime dei fiumi	1,000
» 67.	Boschi - Stipendi, indennità ed assegni (<i>Spese fisse</i>)	2,500
» 74.	Spese per l' applicazione della legge forestale e della legge sui beni incolti dei comuni; locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti - Industrie forestali	2,000
» 76.	Spese relative alla custodia dei beni ademprivili nell' isola di Sardegna e dei tratturi del Tavoliere di Puglia - Stipendi ed indennità (<i>Spese fisse</i>)	2,800
» 85.	Servizio geodinamico - Stipendi al personale (<i>Spese fisse</i>)	1,000
» 87.	Meteorologia - Stipendi (<i>Spese fisse</i>)	2,900
» 88.	Meteorologia - Personale - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	300
» 98.	Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio, sui Monti di pietà e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali, e degli atti costitutivi o modificativi dei detti istituti	9,000

Da riportarsi L. 45,970

	Riporto L.	45,970
Cap. 106. Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (<i>Spese fisse</i>)		5,800
» 107. Personale degli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)		800
» 119. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (<i>Spese fisse</i>)		4,850
» 123. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità ed indennizzi vari - Acquisto e riparazione di strumenti e di mobili per gli uffici metrici provinciali, e per i laboratori centrali metrici e del saggio - Provvista di punzoni - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale dei campioni metrici - Spese per imballaggi e trasporti - Contributo per la iscrizione degli operai addetti al laboratorio metrico centrale, alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.		2,500
» 130. Statistica - Indennità di viaggio e di soggiorno - Medaglie di presenza ai membri del Consiglio superiore di statistica - Indennità per eventuali ispezioni e missioni nell'interesse della statistica		1,000
» 143. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali; spese generali (<i>Spesa obbligatoria</i>)		10,000
» 150. Impianto e mantenimento di osservatori meteorici e magnetici governativi, ed acquisto e riparazioni di strumenti		2,000
» 151. Stazioni scientifiche di controllo per gli spari contro la grandine.		5,000
» 152. Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3 ^a) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature		25,000
» 164. Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno.		1,000
	Totale	L. 103,920

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un articolo unico si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e dei cinque progetti di legge per maggiori assegnazioni, per i quali, come ho già avvertito, si farà un'unica votazione.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di fare l'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti risulta che il Senato non è in numero, quindi la votazione

è nulla e sarà rinnovata nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 333);

Approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici e agricoltura, industria e commercio per gli esercizi 1902-903, 1903-904 e 1904-905 (dal N. 353 al 357).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione d'indennità di entrata in campagna agli ufficiali che si trovarono in Africa durante lo stato di guerra (N. 343 - *urgenza*).

Impiego dei condannati nei lavori di bonificazione di terreni incolti e malarici (N. 293).

Ruolo organico degli ispettori scolastici (N. 330).

Miglioramento dei servizi di Navigazione tra Napoli e le isole dei golfi di Napoli e di Gaeta (N. 359).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 21 giugno 1904 (ore 10)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.